



Organizzazione
del mondo del Lavoro
**Terapia
Complementare**

Statuti OmL TC

Approvato in data: 15.06.2015 Da parte di: AD OmL TC Modificato in data: 15.05.2025 Da parte di: AD OmL TC
250515 Statuten OdA KT it

Indice

Statuti OmL TC	1
I. Nome, sede e scopo	3
Art. 1 Nome e sede	3
Art. 2 Scopo	3
II. Adesione.....	3
Art. 3 Ammissione di membri	3
Art. 4 Uscita	3
Art. 5 Espulsione	4
Art. 6 Espulsione in seguito allo stralcio di un metodo dal regolamento d'esame	4
III. Organizzazione.....	4
Art. 7 Gli organi	4
A. Assemblea dei delegati.....	4
Art. 8 Funzione e compiti dell'assemblea dei delegati	4
Art. 9 Convocazione, richieste dei membri.....	5
Art. 10 Votazioni ed elezioni.....	5
B. Comitato direttivo.....	6
Art. 11 Composizione del comitato direttivo	6
Art. 12 Compiti del comitato direttivo	6
Art. 13 Organizzazione e processo decisionale del comitato direttivo	7
Art. 14 Diritto di firma.....	7
C. Sede amministrativa	7
Art. 15 Sede amministrativa permanente	7
D. Commissioni	7
Art. 16 Commissione d'esame	7
Art. 17 Commissione di ricorso	7
Art. 18 Altre commissioni.....	8
E. Ufficio di revisione	8
Art. 19 Ufficio di revisione indipendente	8
IV. Finanze	8
Art. 20 Responsabilità e contabilità	8
Art. 21 Quote sociali e altre entrate	8
V. Modifica degli statuti, fusione e scioglimento dell'associazione	9
Art. 22 Quorum e devoluzione del patrimonio	9
VI. Disposizioni transitorie e finali	9
Art. 23 Diritto di voto	9
Art. 24 Entrata in vigore	9
Art. 25 Revisioni degli statuti	9

I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome e sede

Con il nome «Organizzazione del mondo del lavoro Terapia Complementare OmL TC» è stata istituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero. La sede dell'associazione si trova al domicilio della sede amministrativa.

Art. 2 Scopo

¹ L'OmL TC adempie i compiti di un'organizzazione del mondo del lavoro ai sensi della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale e dell'Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale. È l'organo responsabile dell'Esame Professionale Superiore per Terapiste e Terapisti complementari.

² L'OmL TC non persegue né scopi commerciali né la realizzazione di utile.

³ Nell'ambito dello scopo, l'OmL TC svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) è l'interlocutrice principale delle autorità competenti, degli assicuratori e di altre istituzioni;
- b) le competono lo sviluppo e la garanzia della qualità della formazione e del perfezionamento professionale nell'ambito della Terapia Complementare;
- c) rappresenta attivamente nell'opinione pubblica la professione della/del terapista complementare e tutela i suoi interessi.

II. Adesione

Art. 3 Ammissione di membri

¹ Vengono ammessi come membri le associazioni professionali, del metodo e scolastiche nonché i sostenitori che hanno un legame con l'Esame Professionale Superiore per Terapiste e Terapisti complementari e che perseguono obiettivi comuni nel quadro dello scopo associativo dell'OmL TC.

² Si distingue tra le seguenti categorie di adesione:

- a) associazioni professionali e del metodo;
- b) associazioni scolastiche;
- c) sostenitori.

³ Le domande di ammissione vanno inoltrate per iscritto alla sede amministrativa allegando la documentazione come da regolamento di adesione. Il comitato direttivo decide in merito all'ammissione come da regolamento di adesione.

⁴ Al richiedente la cui domanda di adesione è stata respinta spetta un diritto di ricorso presso la commissione di ricorso. I ricorsi vanno presentati alla sede amministrativa, all'attenzione della commissione di ricorso come da regolamento per i ricorsi dell'OmL TC.

Art. 4 Uscita

Un'uscita dall'associazione va notificata tramite comunicazione scritta alla sede amministrativa nel rispetto di un preavviso di sei mesi sempre alla fine dell'esercizio.

Art. 5 Espulsione

¹ Il comitato direttivo ha il diritto di espellere un membro dall'associazione, qualora quest'ultimo violi gravemente gli interessi dell'associazione, gli statuti delle deliberazioni dell'associazione o non adempia gli obblighi in qualità di membro.

² Al membro espulso spetta un diritto di ricorso presso la commissione di ricorso. I ricorsi vanno presentati alla sede amministrativa, all'attenzione della commissione di ricorso come da regolamento per i ricorsi dell'OmL TC.

Art. 6 Espulsione in seguito allo stralcio di un metodo dal regolamento d'esame

Al momento dell'entrata in vigore di un regolamento d'esame concernente l'Esame Professionale Superiore per Terapisti Complementari, che non menziona più un metodo precedentemente incluso, il membro dell'associazione che rappresenta esclusivamente i professionisti di tale metodo viene espulso. Il membro espulso non ha alcun diritto di ricorso presso la commissione di ricorso dell'OmL TC.

III. Organizzazione

Art. 7 Gli organi

¹ Gli organi dell'associazione sono i seguenti:

- a) l'assemblea dei delegati;
- b) il comitato direttivo;
- c) la sede amministrativa;
- d) la commissione d'esame;
- e) la commissione di ricorso;
- f) le altre commissioni;
- g) l'ufficio di revisione.

² La durata della carica in tutte le funzioni dell'associazione, ad eccezione dell'ufficio di revisione, è di due anni con possibilità di rielezione. L'ufficio di revisione viene eletto a cadenza annuale. Tutte le persone elette entrano in carica al termine dell'assemblea in cui si è svolta la loro l'elezione.

³ Per quanto riguarda l'occupazione di cariche negli organi dell'associazione, si cerca, nel limite del possibile, di garantire una rappresentanza adeguata delle varie regioni linguistiche, dei diversi metodi e delle differenti associazioni professionali. Le competenze necessarie per l'adempimento del rispettivo compito sono il criterio di selezione più importante.

A. Assemblea dei delegati

Art. 8 Funzione e compiti dell'assemblea dei delegati

L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'associazione. Ha i seguenti compiti e competenze:

- a) elezione dei membri del comitato direttivo, della presidente o del presidente nonché dell'ufficio di revisione;
- b) elezione dei membri della commissione di ricorso, della presidente o del presidente della commissione di ricorso;
- c) decisione in merito al rapporto annuale;
- d) decisione in merito al conto annuale;
- e) decisione in merito al budget e determinazione della quota sociale;

- f) approvazione del regolamento d'esame, del profilo di qualifica (allegato alla guida al regolamento d'esame), dei fondamenti della TC, dei fondamenti professionali, delle basi per il riconoscimento dei metodi, delle basi per la procedura d'equivalenza e per l'accreditamento di formazioni TC;
- g) approvazione di un regolamento di adesione;
- h) decisione in merito alla modifica degli statuti, alla fusione o allo scioglimento dell'associazione;
- i) decisione in merito agli oggetti che le presenta il comitato direttivo.

Art. 9 Convocazione, richieste dei membri

¹ L'assemblea dei delegati viene convocata dal comitato direttivo. Ha luogo entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio. La data dell'assemblea ordinaria dei delegati nonché un ordine del giorno provvisorio vengono resi noti al più tardi otto settimane prima dell'evento.

² Fino a sei settimane prima della data dell'assemblea ordinaria dei delegati, ogni membro può presentare per iscritto al comitato direttivo richieste tese a integrare nuovi oggetti nell'ordine del giorno.

³ I membri vengono invitati per iscritto all'assemblea dei delegati quattro settimane prima della data ufficiale. All'invito vengono allegati l'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la riunione.

⁴ Un'assemblea straordinaria dei delegati viene indetta su decisione del comitato direttivo o qualora un quinto dei membri lo richieda per trattare determinati oggetti. L'assemblea ha luogo entro dieci settimane dalla data in cui la sede amministrativa ha ricevuto la richiesta. Per il resto, i termini sono identici a quelli dell'assemblea ordinaria dei delegati.

⁵ L'assemblea dei delegati viene detta dalla presidente o dal presidente, in caso di impedimento dalla vicepresidente o dal vicepresidente o su decisione dell'assemblea da una presidente o un presidente del giorno. Il comitato direttivo provvede alla stesura del verbale.

Art. 10 Votazioni ed elezioni

¹ Per membri conformemente all'art. 3 cpv. 3, lett. a) il numero dei delegati aventi diritto di voto viene determinato in base al numero dei terapisti praticanti affiliati alle associazioni soci¹ (situazione al 1° gennaio dell'anno civile in corso) e calcolato come segue:

- A ogni membro spetta almeno 1 voto come delegato nonché un ulteriore voto per ogni 250 terapisti praticanti.
- Il numero minimo di voti come delegati per membro ammonta a 1, mentre il numero massimo a un terzo dei voti complessivi di tutti i membri.

² Ogni metodo riconosciuto in conformità al regolamento relativo al riconoscimento del metodo OmL TC ha diritto a un voto legato al metodo. Questo diritto di voto viene esercitato dall'organo responsabile di un metodo definito al capitolo 2.2 paragrafo 1 del regolamento relativo al riconoscimento del metodo.

³ Conformemente all'art. 3 cpv. 3 lett. b) i membri dispongono di 1 voto come delegato, insieme possono disporre al massimo di un terzo dei voti.

⁴ I membri sostenitori hanno un diritto di partecipazione ma nessun diritto di voto.

⁵ Sono possibili supplenze di membri e tra i metodi. Le sostitute o i sostituti devono presentare una procura scritta. I delegati delle associazioni del metodo possono trasmettere al massimo 4 voti come delegati e gli organi responsabili il loro voto legato al metodo.

⁶ L'assemblea dei delegati può deliberare a prescindere dal numero dei voti rappresentati.

¹ In caso di associazioni miste MA/TC i terapisti praticanti della medicina alternativa vengono separati da quelli della terapia complementare.

⁷ I membri del comitato direttivo, i quadri dirigenti della sede amministrativa, i membri della commissione d'esame e i membri della commissione di ricorso possono esprimere la propria opinione all'assemblea dei delegati senza diritto di voto. Non possono essere contemporaneamente delegati.

⁸ Le decisioni concernenti l'art. 7 lett. a) – e) nonché lett. g) e h) vengono prese tramite la maggioranza dei voti dei delegati presenti.

⁹ Le decisioni relative all'art. 7 lett. f) richiedono sia la maggioranza dei voti dei delegati presenti sia la maggioranza dei voti legati al metodo presenti (doppia votazione).

¹⁰ Le decisioni relative all'art. 7 lett. i) e le decisioni concernenti le richieste dei delegati richiedono sia la maggioranza dei voti dei delegati presenti sia la maggioranza dei voti legati al metodo presenti, a condizione che siano attribuibili all'art. 7 lett. f) o che la maggioranza dei voti dei delegati presenti o la maggioranza dei voti legati al metodo presenti richieda questa doppia votazione.

¹¹ In caso di elezioni, al primo turno di scrutinio vale la maggioranza assoluta, al secondo o al terzo turno di scrutinio la maggioranza relativa dei voti validi espressi. In caso di parità di voti al secondo turno di scrutinio, ha luogo un terzo turno di scrutinio. In caso di nuova parità di voti, si decide tramite sorteggio.

¹² Le votazioni e le elezioni sono palesi e hanno luogo per alzata di mano, a meno che l'assemblea dei delegati non decida diversamente.

¹³ In via eccezionale la decisione dei delegati in merito a richieste del comitato direttivo può avvenire anche per iscritto. Le decisioni mediante circolazione degli atti vengono prese con la maggioranza dei voti validi ricevuti dai delegati.

B. Comitato direttivo

Art. 11 Composizione del comitato direttivo

¹ Il comitato direttivo è responsabile di tutte le attività che non sono espressamente riservate a un altro organo. Rappresenta l'OmL TC verso l'esterno e gestisce le attività in corso.

² I membri del comitato direttivo vengono eletti personalmente dall'assemblea dei delegati. Rivelano in quali altri comitati, in particolare nel settore sanitario, siedono.

³ Ad eccezione della presidenza, il comitato direttivo si autocostituisce.

⁴ La presidenza della commissione d'esame siede nel comitato direttivo senza diritto di voto per i temi rilevanti ai fini dell'Esame Professionale Superiore.

⁵ Le riunioni del comitato direttivo non sono aperte ai membri. Il comitato direttivo è autorizzato a invitare alle riunioni esperti o altre persone.

Art. 12 Compiti del comitato direttivo

¹ Il comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. È composto di almeno 5 e al massimo di 9 membri.

² Il comitato direttivo ha segnatamente i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a) convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dei delegati;
- b) gestione della contabilità dell'associazione;
- c) stesura di un rapporto annuale sull'attività di tutti gli organi dell'associazione;
- d) istituzione di una sede amministrativa;
- e) elezione della commissione d'esame, della presidenza della commissione d'esame;
- f) istituzione di altre commissioni, altri gruppi di lavoro, comitati e delegazioni;

- g) emanazione di un regolamento interno per la sede amministrativa e di capitolati d'oneri per la commissione d'esame, commissioni e gruppi di lavoro;
- h) processo decisionale in merito a spese non preventivate fino a un massimo di CHF 5'000.- per oggetto;
- i) consultazione regolare dei membri per questioni relative alla formazione professionale e, più volte l'anno, informazione dei membri sul suo lavoro;
- j) accettazione ed evasione delle richieste e delle proposte dei membri;
- k) adesione a e uscita da altre organizzazioni.

Art. 13 Organizzazione e processo decisionale del comitato direttivo

¹ Il comitato direttivo viene convocato dalla presidente o dal presidente oppure dalla vicepresidente o dal vicepresidente. Si riunisce tanto spesso quanto lo esigono gli oggetti o su richiesta di tre membri del comitato direttivo.

² Il comitato direttivo può deliberare quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Se non si riesce a trovare un consenso, le decisioni del comitato sono prese a maggioranza semplice dei voti. La presidente o il presidente ha diritto di voto e in caso di parità di voto ha voto preponderante.

³ Le decisioni possono essere prese tramite circolazione degli atti, a condizione che almeno 3 membri del comitato direttivo non richiedano la consulenza orale.

Art. 14 Diritto di firma

La presidente / il presidente o la vicepresidente / il vicepresidente ha diritto di firma collettiva a due con un altro membro del comitato direttivo o una/un rappresentante della sede amministrativa. Il comitato direttivo può disciplinare diversamente il diritto di firma per l'evasione delle pratiche quotidiane e delle questioni finanziarie e impartire anche diritti di firma individuali.

C. Sede amministrativa

Art. 15 Sede amministrativa permanente

¹ L'OmL TC gestisce sotto la sorveglianza del comitato direttivo una sede amministrativa permanente. D'intesa con la presidenza è di regola rappresentata alle riunioni del comitato direttivo e alle assemblee dei delegati in qualità di consulente.

² La sede amministrativa provvede all'attuazione delle decisioni del comitato direttivo. È responsabile dell'attività operativa dell'OmL TC.

D. Commissioni

Art. 16 Commissione d'esame

¹ La commissione d'esame è composta di almeno cinque membri che non fanno parte del comitato direttivo. Ad eccezione della presidenza, essa si autocostituisce e adempie i propri compiti nel rispetto del regolamento d'esame e dei regolamenti emanati dall'OmL TC.

² La commissione d'esame sottostà al comitato direttivo e gli fa costantemente rapporto.

Art. 17 Commissione di ricorso

¹ La commissione di ricorso è composta della sua presidenza e di almeno quattro altri membri.

² La carica di presidente viene ricoperta nel limite del possibile da una giurista o un giurista.

³ Almeno due membri della commissione di ricorso devono essere indipendenti dall'OmL TC. Non possono essere membri di un'associazione che aderisce all'OmL TC direttamente o tramite un'associazione mantello.

⁴ Non sono eleggibili i membri del comitato direttivo, della commissione d'esame, di altre commissioni, di gruppi di lavoro, di comitati e delegazioni, della sede amministrativa, dell'ufficio di revisione nonché persone che intrattengono un rapporto di mandato con l'OmL TC.

⁵ La commissione di ricorso adempie i suoi compiti in base al regolamento per i ricorsi.

⁶ La commissione di ricorso sottostà all'assemblea dei delegati e le fa rapporto sul proprio lavoro.

Art. 18 Altre commissioni

¹ All'occorrenza il comitato direttivo istituisce altre commissioni, ne elegge i membri e descrive i loro compiti e le loro competenze nonché il tipo di rappresentanza verso l'esterno.

² Le commissioni adempiono i propri compiti in modo autonomo e responsabile. Esse sottostanno al comitato direttivo e gli fanno costantemente rapporto sul loro lavoro.

E. Ufficio di revisione

Art. 19 Ufficio di revisione indipendente

¹ L'ufficio di revisione verifica tutte le fatture dell'OmL TC nonché il budget e ne fa rapporto al comitato direttivo all'attenzione dell'assemblea dei delegati.

² I membri dell'ufficio di revisione non possono appartenere né al comitato direttivo, né a una commissione o alla sede amministrativa.

³ Come membro dell'ufficio di revisione, è possibile eleggere una revisora qualificata esterna o un revisore qualificato esterno. Tutti i membri dell'ufficio di revisione sono responsabili dell'appropriata verifica dei conti.

IV. Finanze

Art. 20 Responsabilità e contabilità

¹ Delle passività dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

² L'associazione tiene un conto d'esercizio e un conto patrimoniale nonché i conti speciali necessari. L'esercizio è l'anno civile.

³ Ogni anno viene allestito un budget da sottoporre all'assemblea dei delegati per l'approvazione.

Art. 21 Quote sociali e altre entrate

¹ L'associazione finanzia i suoi costi con le entrate provenienti dalle quote sociali, dalle commissioni, dalle donazioni e da altri ricavi.

² Le quote sociali vengono fissate dall'assemblea dei delegati. La quota sociale per l'esercizio in corso permane dovuta in caso di uscita o espulsione. Con l'uscita o l'espulsione non sussiste alcun diritto a parti del patrimonio dell'associazione.

V. Modifica degli statuti, fusione e scioglimento dell'associazione

Art. 22 Quorum e devoluzione del patrimonio

¹ Le revisioni degli statuti hanno luogo con due terzi dei voti, la fusione o lo scioglimento dell'associazione con tre quarti dei voti dei delegati presenti.

² I fondi restanti dopo lo scioglimento dell'associazione vanno devoluti a un'istituzione esonerata dalle imposte, con sede in Svizzera, avente uno scopo identico o analogo. È esclusa una ripartizione tra i membri.

VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 Diritto di voto

I sostenitori che alla messa in vigore dei presenti statuti da parte dell'assemblea dei delegati del 14 maggio 2019 erano già membri, mantengono il proprio diritto di voto.

Art. 24 Entrata in vigore

Gli statuti dell'OmL TC sono stati approvati all'assemblea di fondazione del 15 maggio 2007 a Berna e messi subito in vigore. Le revisioni entrano in vigore alla data della rispettiva approvazione da parte dell'assemblea dei delegati dell'OmL TC e sostituiscono tutte le versioni precedenti.

Art. 25 Revisioni degli statuti

20 giugno 2008; 27 novembre 2009, 20 giugno 2011, 15 giugno 2012, 12 giugno 2013; 15 giugno 2015, 14 maggio 2019, 11 maggio 2021, 07 maggio 2024, 15 maggio 2025

Soletta, 15 maggio 2025



Andrea Bürki
Presidente OmL TC



Barbara Ettler
Vicepresidente OmL TC